

Fabiana Miraglia

Non credo, dunque sono

Credere e non credere, ovvero due facce della stessa medaglia, in una recente ordinanza della Cassazione.

Abstract

Il saggio prende avvio dall'esame della pronuncia della Corte di Cassazione n. 7893 del 17 aprile 2020 avente a oggetto il riconoscimento per l'UAAR del diritto di propaganda ai sensi dell'art. 19 Cost. In particolare, il Comune di Verona aveva rigettato la richiesta di affissione da parte dell'UAAR di dieci manifesti recanti la parola «Dio», con la lettera «D» a stampatello barrata da una crocetta e sotto la dicitura «10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati c'è l'UAAR al loro fianco», poiché aveva considerato il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione. Il diniego di affissione era stato confermato sia dal Tribunale di primo grado sia dalla Corte di appello di Roma. Sarà la Corte di Cassazione che ribadirà la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza di professarla liberamente, anche quando si tratti di un credo ateo o agnostico; dal riconoscimento del diritto di 'libertà di coscienza' anche agli atei o agnostici, discende il diritto di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, secondo la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost. Si mostrerà come la giurisprudenza italiana nel corso del tempo abbia tardato nel riconoscere la parità di trattamento tra credenti e non credenti, al contrario di quanto non avvenisse già nel diritto comunitario e internazionale, in cui la libertà di coscienza – ricomprendendo la libertà di non avere alcun credo religioso – ha trovato da sempre una tutela piena e incondizionata.

Il caso giudiziario è analizzato per mostrare il paradosso di un 'Io senza Dio' in un mondo in cui la religione, considerata nella sua dimensione antropologico-culturale, abita la mente umana, il linguaggio e il diritto e, inoltre, come sia necessario oggi in una società multiculturale rileggere i principi che reggono la nostra costituzione: laicità, libertà e uguaglianza.

Keywords: Libertà religiosa, uguaglianza, secolarizzazione, ateismo, pluralismo.

Abstract

This essay examines the Italian Cassation Court Ordinance of 17 April 2020 - concerning the recognition of the right to distribute publicity ('propaganda') as claimed by the UAAR (Unione degli atei e degli agnostici razionalisti/Union of Atheists and Rational Agnostics), in accordance with Article 19 of the Italian Constitution. Specifically, the municipality of Verona rejected a request made by the UAAR to post ten posters bearing the word 'Dio' (God), abbreviated using the letter 'D' and featuring a crucifix and the text, "10 million Italians live well without D. and when they are discriminated against, UAAR is by their side", because it considered the content of the communication to be harmful to all religions. The denial of the request to post was confirmed by both the Court of First Instance and by the Court of Appeal of Rome.

It is up to the Court to reaffirm the freedom of people of all faiths, regardless of denomination, including atheists or agnostics, to freely profess their beliefs; the recognition of the right to 'freedom of conscience' extends to atheists and agnostics, and should confer the right to distribute messages in the forms they consider to be appropriate. The essay shows how Italian jurisprudence has been slow to recognize equality between believers and non-believers. On the other hand, freedom of consciousness law – including the freedom to have no religious beliefs – has always found full and unconditional protection within national and international law. The Verona

ordinance is analyzed so as to demonstrate the paradox of an ‘I without God’ in a world in which religion, if viewed in its anthropological-cultural dimension, pervades human thinking, language and law. In today's multicultural societies, it is absolutely necessary to re-evaluate the principles that are most fundamental to the Italian Constitution: secularism, equality and freedom.

Keywords: religious freedom, equality, secularism, atheism, pluralism.

*«L'uomo non sa vivere senza inchinarsi...
Si inchinerà, allora, a un idolo di legno o d'oro,
o del pensiero...o di Dèi senza Dio.»
F. Dostoevskij, L'adolescente, 1875*

1. Premessa. Gli uomini vivono bene senza ‘D’

Si può vivere senza Dio e lo si può gridare a gran voce. Il 31 luglio 2013, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) presentava al Comune di Verona istanza di affissione di dieci manifesti recanti la parola “Dio”, con la lettera “D” barrata da una crocetta e sotto la dicitura “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c'è l'UAAR a loro fianco”. La richiesta di affissione veniva respinta dalla Giunta Comunale nella seduta del 29 agosto 2013, poiché il contenuto della comunicazione risultava «potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione». Successivamente, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 10 luglio 2014, l'UAAR chiedeva al Tribunale di Roma l'accertamento del carattere discriminatorio del rifiuto del Comune di Verona di affiggere i suddetti manifesti, con condanna dell'ente pubblico alla cessazione della condotta discriminatoria, nonché al risarcimento danni e alla pubblicazione della decisione su di un quotidiano a spese dell'ente. Al ricorso resisteva il Comune di Verona, deducendo che il rifiuto non era diretto a discriminare l'attività del ricorrente essendo stato, per contro, determinato da una valutazione negativa della rappresentazione grafica che era «tale da urtare la sensibilità del sentimento religioso in generale». Con ordinanza depositata il 17 dicembre 2015, il Tribunale adito rigettava il ricorso, ritenendo che il divieto di affissione non costituisse forma di discriminazione, ai sensi della normativa internazionale e nazionale in materia, essendo state le ragioni del rifiuto ancorate, dal Comune di Verona, esclusivamente alle modalità grafiche ed espressive dei manifesti in discussione. La Corte d'appello di Roma¹ rigettava l'appello proposto dall'UAAR, confermando *in toto* la decisione di primo grado e ritenendo che non fosse ravvisabile, nel caso di specie, una condotta discriminatoria. L'UAAR ha successivamente proposto ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi. Con i primi tre motivi del ricorso – esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte – l'UAAR denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 Cost., 9 della CEDU e 43 del d.lgs. n. 286 del 1998 (divieto di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi). In particolare, osservava il ricorrente, non soltanto le manifestazioni di ateismo godono anch'esse della protezione di cui all'art. 19 Cost., ma la scelta delle forme di professione di questa opzione negativa o agnostica è rimessa alla piena libertà di coloro che l'adottano, secondo l'ampia formula dell'art. 21 Cost. e dell'art. 9 CEDU, secondo cui ogni persona ha il diritto di manifestare il proprio pensiero religioso nelle forme che ritenga più opportune. Del pari erronea si paleserebbe, a parere del ricorrente, l'esclusione della discriminazione, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, poiché era stata esclusa all'UAAR la possibilità di esprimere

¹ Sentenza n. 1869 del 2018.

pubblicamente l'unico pensiero religioso 'negativo' e quindi ricorrere a condizioni di parità con le suddette confessioni, "che rappresentano, per un'associazione di atei e agnostici, i naturali antagonisti dialettici". Inoltre, stante le argomentazioni del ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel ravvisare nella richiesta di affissione dei manifesti in discussione una violazione del limite alla libertà di professione della propria coscienza religiosa, poiché tale limite avrebbe potuto essere correttamente ritenuto violato solo laddove fosse stata ravvisata, nella specie, una manifestazione della libertà religiosa in forma 'negativa', che costituisse vilipendio della religione professata da altri, integrando il delitto di cui all'art. 403 cod. pen.² La Corte di Cassazione riterrà fondate tutte le censure, poiché

deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente; dal riconoscimento del diritto di "libertà di coscienza" anche agli atei o agnostici, discende il diritto di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost.; il diritto di propaganda e di diffusione del proprio credo religioso non deve tradursi nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, denegandole solo quando si traducano in un'aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata; "il principio della parità di trattamento" (...) impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra la discriminazione vietata (...).

La parità di trattamento nella tutela della libera manifestazione di una fede religiosa positiva o negativa è dunque il principio chiave di questo passaggio dell'ordinanza in esame e ci sono voluti molti anni affinché l'assioma fosse acquisito al diritto vivente³.

2. Libertà di credere e libertà di non credere: una parità travagliata

Uno dei principali problemi posti dall'art. 19 della Costituzione italiana – così come anche ribadito dalla Corte di Cassazione nella ordinanza in esame – concerne l'assenza nel suo enunciato di qualsiasi riferimento alla libertà di coscienza. Tale mancanza ha origini risalenti in quanto un tempo i due concetti di 'coscienza' e 'coscienza religiosa' erano sovrapposti, sicché il problema politico della libertà di coscienza si poneva come un problema di appartenenza religiosa o professione di fede⁴. L'unica tutela riconosciuta alla libertà di coscienza era quella dell'art. 21 Cost., sulla libertà di manifestazione del pensiero, però "non in quanto membri di gruppi associati e organizzati di miscredenti, areligiosi, agnostici, etc., quale un loro diritto sia individuale sia anche collettivo di libertà, così come si verifica per gli adepti delle confessioni religiose, ma soltanto in quanto cittadini singoli, che hanno bensì come

² È noto che a seguito della legge n. 85 del 24 febbraio 2006, il legislatore italiano, recependo la giurisprudenza costituzionale, ha riscritto le norme del titolo IV del libro III del codice penale (artt. 402 - 406). In particolare, l'art. 403, relativo alle offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio, stabilisce che: "Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1000 a euro 5000. Si applica la multa da euro 2000 a euro 6000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro di culto". Cfr., sul punto Marchei (2006): 224.

³ Cfr. Pasquali Cerioli (2020): 51.

⁴ Cfr. Ricca (2012):12.

tali, il diritto di manifestare e propagandare liberamente il loro pensiero sia individualmente, sia in forma associata, ma sempre e soltanto quale un loro puro e semplice diritto individuale di libertà”⁵.

All'avvio dell'età repubblicana gli ostacoli opposti al credo “negativo” nel beneficiare dei diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione italiana⁶ nascevano da letture teiste e del tutto restrittive della Carta fondamentale, che ebbero per lungo tempo anche il conforto della giurisprudenza. Alla fine degli anni '50, ad esempio, vi era la tendenza da parte dei tribunali a concedere l'affidamento dei figli, nei giudizi di separazione, al genitore credente piuttosto che a quello non credente. È quel che accadde a Ferrara, quando, il 31 agosto 1948, nell'ambito di un giudizio di separazione il tribunale affidò la prole alla madre cattolica piuttosto che al padre dichiaratosi ateo. Pochi anni dopo seguì un altro caso a Rovigo, in cui i giudici negarono l'affidamento dei figli alla madre perché non praticante. Lo scenario giurisprudenziale di limitazione per tutto ciò che fosse ‘a-religioso’ non era caratteristica solo dell'Italia ma anche di altri paesi europei. In Inghilterra, ad esempio, si verificò un altro caso eclatante che aveva a oggetto la *custody* di una bambina di sette anni con madre fervente cattolica e padre comunista e ateo. Il presidente della Corte non esitò a dichiarare che

poiché nei casi di affidamento la considerazione di maggiore rilievo è il benessere della prole, sarebbe pressoché impossibile per una corte scozzese affidare la prole a un ateo, con la prospettiva che essa venisse educata senza il sollievo e la guida di un qualche insegnamento religioso. [...] Se io avessi pensato che ciò sarebbe avvenuto nella fattispecie, avrei esitato moltissimo prima di affidare la bambina all'attore, perché l'ateismo e benessere della prole si escludono a vicenda, almeno secondo il nostro criterio di civiltà⁷.

Un giudizio di valore del tutto estraneo alla c.d. terzietà dell'organo giudicante che palesa un *modus cogitandi* ancora fortemente radicato in una sola e unica convinzione: overosia che è la religione a tessere e a muovere i fili dell'esistenza. A tutto ciò reagì parte autorevole della dottrina ecclesiastica italiana che, sulla scorta delle norme costituzionali, osservò come lo Stato moderno e costituzionale imponesse l'accettazione della convivenza di credenti e non credenti, sostenendo che “occorre mettere alla base di tale convivenza, alla base del diritto, la regola che né la fede, né la miscredenza sono demeriti o titoli al cospetto del legislatore. ‘La legge è uguale per tutti’ significa uguale per gli uomini di tutte le credenze e di tutte le opinioni”⁸. Queste, però, saranno conclusioni che in Italia anche la Corte Costituzionale tarderà a fare proprie, adottando inizialmente una interpretazione del tutto restrittiva dell'art. 19 Cost. Nel 1960, fu sottoposta all'esame della Corte costituzionale la questione del rifiuto di un testimone – dichiaratosi ateo – di prestare giuramento seguendo la formula dell'allora art. 449 del c.p., che faceva espresso riferimento a Dio⁹ ed era quindi in contrasto con la sua coscienza. Ad avviso della Corte, però, la norma non conteneva alcuna violazione della libera manifestazione del pensiero, di cui all'art. 21 Cost., poiché

la libertà religiosa pur costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di pensiero: l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa. (...) la formula (...) risponde alla coscienza del popolo italiano costituito dalla quasi totalità di credenti e, quindi, presuppone nel giurante la credenza in Dio.

⁵ D'Avack (1969): 374.

⁶ Cfr. Pasquali Cerioli (2020): 51, *Ibidem*.

⁷ Bigiavi (1957): 241.

⁸ Jemolo (1949): 54 - 55.

⁹ Corte Costituzionale sentenza n. 58 del 1960.

Un orientamento confermato l'anno successivo¹⁰ su una questione del tutto simile a quella affrontata del 1960. Come si può cogliere nelle argomentazioni della Corte, la componente religiosa era considerata 'prescrittiva' e non meramente 'descrittiva' rispetto al pluralismo da cui origina l'ordinamento giuridico-costituzionale italiano¹¹. La presunzione che il giurante fosse credente ne è una palese esemplificazione. La libertà religiosa non era, per dirla con le parole di Francesco Ruffini, "la facoltà spettante all'individuo di credere a quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla. Onde ugualmente riconosciuto e protetto deve essere il diritto alla irreligione, all'acofessionismo, alla miscredenza, alla incredulità". Diceva con tutta ragione D'Alembert: «*L'incredulité est une espèce de foi pour la plupart des impies*»¹²; essa era, invece, solo la facoltà spettante a ciascun individuo, in ossequio alla lettera della norma, di propagandare, professare ed esercitare il proprio culto. Un orientamento normativo e giurisprudenziale che si poneva in contrasto con l'evoluzione dottrinale e con le fonti di diritto comunitario e internazionale. Queste ultime hanno da sempre riconosciuto alla libertà di coscienza una tutela piena e incondizionata. Fondamentali a riguardo sono: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, la Convenzione Europea del 1950, il Patto sui diritti civili e politici del 1966, e quindi il Trattato sull'Unione Europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Ue. Questi atti, che integrano sul piano normativo l'art. 19 della Costituzione italiana, contengono un riferimento espresso alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione - considerate unitariamente - includendo il diritto di cambiare credo religioso e/o di non averne alcuno, ovverosia di professarsi atei o agnostici.¹³

¹⁰ Corte Costituzionale ordinanza n. 16 del 1961.

¹¹ Cfr. Botta (1998): 21.

¹² Ruffini (1992): 279.

¹³ Questi principi costituiscono patrimonio delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri dell'Unione, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza della Grand Chambre del 14 marzo 2017: «Il legislatore dell'Unione ha [...] fatto riferimento alle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri, in quanto principi generali del diritto dell'Unione. Ebbene tra i diritti risultanti da tali tradizioni comuni e che sono stati riaffermati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [...] vi è il diritto alla libertà di coscienza e di religione sancito all'art. 10, paragrafo 1, della Carta. Conformemente a tale disposizione, tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti». Del pari, la Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Buscarini e altri c. San Marino* (sentenza del 18 febbraio 1999), ha concluso che vi è violazione dell'articolo 9 della Convenzione nel momento in cui viene imposto dalla legge l'obbligo ad un soggetto di prestare giuramento sui vangeli per poter esercitare il mandato parlamentare, poiché equivarrebbe all'obbligo di fare adesione ad una determinata religione e questo non è compatibile con l'art. 9 della Convenzione. Inoltre, sarebbe «contraddittorio sottomettere l'esercizio di un mandato che tende a rappresentare nell'ambito del Parlamento differenti visioni della società, alla condizione di aderire innanzitutto ad una visione determinata del mondo». In una successiva pronuncia, nel caso *Angeleni c. Svezia* (sentenza del 3 dicembre 1986), in tema di ateismo, ha dichiarato che: «questa corrente di pensiero non fa che esprimere una certa concezione metafisica dell'uomo che condiziona la sua percezione del mondo e giustifica la sua azione». Per ciò stesso, «non può essere distinta da un culto religioso nel senso classico, non sussistendo motivi validi per accordare uno status giuridico radicalmente diverso da quello dei culti religiosi». Del resto, la Corte di Strasburgo ha chiaramente affermato (sentenza del 3 aprile 2012) che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è «un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti» e inoltre «non solo rappresenta una base o un elemento cardine della società democratica» e quindi «uno degli elementi essenziali dell'identità dei credenti e della loro concezione di vita, ma è da considerarsi anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti; e ciò è dovuto alla conquista del pluralismo proprio delle società democratiche». Su questi temi, la bibliografia è sterminata. Da ultimo si veda, per una esaustiva ricostruzione, Toscano (2018).

3. La giurisprudenza italiana e il ‘cambio di rotta’

La svolta giurisprudenziale in Italia si ebbe proprio a causa della pressione operata dalle fonti di diritto comunitario e internazionale cui si è fatto cenno e da parte della dottrina, che sosteneva ormai da tempo la assoluta parità di trattamento tra credenti e non credenti riconducibile *in toto* all’art. 19 della Costituzione. In proposito, si affermò che la facoltà correlativa a quella di professare una fede religiosa corrisponde alla professione di un opposto credo, anche se negativamente orientato circa l’esistenza di ogni forma di trascendenza e contrario alla dimensione della spiritualità religiosa. Diritto simmetrico a quello di propagandare i propri convincimenti religiosi è quello di rendere parte gli altri dei propri convincimenti ateistici, agnostici, deistici. Questo perché, in materia di libertà, a un *facere* va riconnesso un *non facere* e anche un *abstinere*. Ateismo e religione rappresenterebbero “sul terreno filosofico e sociale una unità dialettica indissolubile: non solo come una negoziazione reciproca di un proprio credo fondamentale, ma come espressione di valori contrapposti, gli uni basati sulla trascendenza, gli altri sulla razionalità umana e sulla progressiva emancipazione dai vincoli di alienazione ai quali l’uomo è sottoposto [...] sembra che ad una fenomenologia sociale caratterizzata da un rapporto dialettico essenzialmente unitario debba corrispondere una sostanziale unità di regolamentazione giuridica”¹⁴.

Nel 1979, la Corte Costituzionale ribaltò il precedente orientamento. Attraverso la lettura delle norme costituzionali attuata in parallelo con i documenti internazionali e per il tramite della lettura sistematica dell’art. 19 in connessione con le norme di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione, il giudice costituzionale qualificò la tutela della libertà di coscienza dei non credenti come parte integrante della più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall’art. 19 e dall’art. 21 Cost. L’orientamento esclude, dunque, dal nostro ordinamento ogni differenziazione di tutela tra credenza ‘positiva’ e ‘negativa’ in materia religiosa¹⁵. Come sosteneva Emilio Betti¹⁶, ogni norma, una volta posta, presenta un’eccedenza di senso che travalica anche il territorio in cui formalmente ha validità e, allora, chi meglio del Giudice delle leggi può ergersi a esploratore di quel senso ‘fuori – confine’?

Da quel momento in poi la storia muterà, contribuendo alla costruzione di un percorso teso all’equiparazione nella tutela della libertà religiosa di credenti e non credenti. La religione di Stato, almeno formalmente, resisterà in Italia fino al 1984, momento in cui venne abrogato – con il punto 1 del protocollo addizionale degli accordi di revisione del concordato – l’art. 1 del Trattato lateranense del 1929 che, riprendendo il testo dell’art. 1 dello Statuto Albertino del 1848, proclamava la religione cattolica e apostolica romana come la sola religione dello Stato¹⁷. Nel 1991, la Corte costituzionale¹⁸ giungerà a co-innestare libertà religiosa e libertà di coscienza, dichiarando quest’ultima presupposto, premessa logica delle disposizioni costituzionali e elevandola a principio supremo dell’ordinamento statale¹⁹. La Consulta, dal combinato disposto degli artt. 2,3 e 19 Cost., ha desunto il fondamento della libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa. La libertà di coscienza rappresenta la proiezione della relazione intima e privilegiata dell’uomo con sé stesso e la protezione di tale relazione costituisce,

¹⁴ Cardia (1973): 17.

¹⁵ Sentenza n. 117 del 1979.

¹⁶ Betti (1971): 315 ss.

¹⁷ Musselli – Ceffa (2014): 20 ss.

¹⁸ Sentenza n. 13 del 1991.

¹⁹ Bellini (1987): 519 ss.

a parere della Corte, la base spirituale e culturale e il fondamento di valore etico-giuridico dei diritti e delle libertà fondamentali²⁰.

La libertà di coscienza, dunque, è diritto fondamentale che, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dalla Costituzione, e che, in quanto tale, spetta ugualmente sia ai credenti sia ai non credenti, siano essi atei o agnostici, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

L'*excursus* giurisprudenziale adesso brevemente presentato è stato compiuto anche dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 17 aprile, marcando quindi una sostanziale consustanzialità del riconoscimento del diritto di propaganda in capo ai non credenti e del diritto a non essere discriminati, risolto dell'uguaglianza di ogni individuo nel godimento effettivo delle libertà fondamentali²¹. La decisione in esame ha carattere interinale. Dunque, non resta che sperare possa essere in futuro protagonista di una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale possa sigillare i principi giuridici affermati nell'ordinanza in esame.

Sosteneva Jemolo che «intorno al nome di libertà si commettono delitti e si fanno le più deprecabili confusioni»²². Confusioni che possono condurre alla violazione incontrollata di uno dei principi costitutivi della nostra società, quello di uguaglianza. Ciascun individuo deve essere libero nella costruzione di sé²³, nella formazione e nel divenire della propria coscienza: e ciò significa riconoscergli la possibilità che possa aver maturato una fede religiosa, oppure no. Uno Stato autenticamente laico dovrebbe rimuovere dal suo ordinamento tutti i fattori di favore o disfavore verso ciò che sia religiosamente orientato. Esso dovrebbe porsi come equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose, assicurando la parità nella protezione giuridica della coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, anche nel caso di ateismo o agnosticismo²⁴. Il concetto di libertà religiosa si è dimostrato non essere una monade e neanche un'opera esclusiva del legislatore o un pilastro di matrice prettamente confessionale. Esso ha invece generato un frutto, una catena di implicazioni, in continuo divenire. Una categoria-grembo che potrebbe definirsi 'polimorfa', che ha ospitato e continua ad accogliere l'essere umano, la sua dimensione sociale, lo Stato e le sue leggi, assumendo, grazie anche alla 'mano visibile' degli operatori del diritto, molteplici forme storiche e giuridico-positive. Inizialmente, libertà religiosa significava libertà di credere, di essere legati a una religione; col passare del tempo è diventata anche la libertà *dal* credere, *dall'*essere legati a una religione. La libertà religiosa, dunque, la prima tra le libertà storicamente riconosciute dal pensiero moderno, nel diversificarsi non fa altro che svelare sé stessa.

²⁰ Così la Corte: «Di qui deriva che – quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell'uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali e filosofici o della propria fede religiosa – la sfera intima della coscienza individuale deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti; riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell'idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana».

²¹ Pasquali Cerioli (2020): 55, *Ibidem*.

²² Jemolo (1974): 269 e ss.

²³ Loprieno (2011): 389.

²⁴ Per una compiuta analisi sul tema della laicità dello Stato v. Stefani (2013); Stefani (2007).

4. Una bilateralità non intesa

Un altro dei temi che hanno riguardato la questione della tutela giuridica dell'ateismo consiste nella qualificazione giuridica dell'UAAR come confessione religiosa e nella conseguente possibilità di accesso allo strumento dell'intesa, di cui al terzo comma dell'art. 8 della Carta. L'UAAR ha sempre dichiarato di operare "sul piano delle scelte esistenziali, delle concezioni del mondo, degli atteggiamenti nei confronti della vita e del suo significato"²⁵. Ed è proprio su questo piano che essa intende fondare la sua analogia con le confessioni religiose: è una organizzazione filosofica non confessionale che si propone di rappresentare le concezioni del mondo razionaliste, atee e agnostiche proprio come, dal canto loro, le organizzazioni confessionali rappresentano le concezioni del mondo di carattere religioso²⁶. Sulla base di tali presupposti, l'UAAR dal 1996 ha ripetutamente chiesto al Governo italiano l'apertura delle trattative per la stipula di un'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 3 Cost., al pari delle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Le varie istanze presentate, tuttavia, non hanno trovato accoglimento. In particolare, il Consiglio dei Ministri con delibera del 27.11.2003, recependo il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, decise di non avviare le trattative finalizzate alla conclusione dell'intesa, negando la natura confessionale dell'UAAR e dei convincimenti professati dall'ateismo organizzato, dovendo intendersi per confessione religiosa "un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più persone". Avverso tale deliberazione l'UAAR propose impugnazione dinanzi al Tar Lazio²⁷, che accertò il proprio difetto assoluto di giurisdizione, dovendo riconoscersi la natura di atto politico alla determinazione assunta dal governo, e di conseguenza dichiarò l'insindacabilità della questione da parte della giustizia amministrativa. Il Consiglio di Stato²⁸ annullò con rinvio tale sentenza, ritenendo che la scelta relativa all'avvio delle trattative non avesse natura politica ma presentasse i tratti tipici della discrezionalità valutativa come ponderazione d'interessi: da un lato, quello dell'associazione istante ad addivenire all'intesa, dall'altro, l'interesse pubblico alla selezione di soggetti con cui avviare le trattative. Secondo il Consiglio di Stato, l'accertamento circa la riconduzione dell'organizzazione richiedente alla categoria 'confessioni religiose' non sarebbe insindacabile, e quanto meno l'avvio delle trattative sarebbe *obbligatorio* qualora si pervenisse a un giudizio di qualificabilità del soggetto istante come confessione religiosa, ferma restando la facoltà del Governo di non stipulare l'intesa all'esito delle trattative, oppure ancora di non tradurre in legge l'intesa medesima.

Quanto affermato dal Consiglio di Stato ha poi trovato parziale conferma da parte della Corte di Cassazione²⁹ - adita dal Governo ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost. Essa ha dichiarato non solo che l'accertamento preliminare relativo alla qualificazione dell'istante come confessione religiosa costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione ed è come tale sindacabile in sede giurisdizionale, ma anche che la stipulazione dell'intesa è volta alla migliore realizzazione dei valori di eguaglianza tra le confessioni. Per tale ultima ragione, ha inoltre stabilito che l'attitudine di un culto a stipulare le intese con lo Stato non possa essere rimessa all'assoluta discrezionalità del potere esecutivo, pena - appunto - il sacrificio dell'eguale libertà tra le confessioni religiose. La Corte ha

²⁵ Tesi dell'UAAR: Caratteristiche, n.2, reperibile in www.uaar.it/uaar/tesi/caratteristiche.

²⁶ Alicino (2013): 233.

²⁷ Sentenza n. 12539 del 2008.

²⁸ Sentenza n. 6083 del 2011.

²⁹ Sentenza n. 13605 del 2013.

aggiunto, inoltre, che le intese “si stanno atteggiando, nel tempo, in guisa di normative ‘per adesione’, innaturalmente uniformandosi a modelli standardizzati”. Ne conseguirebbe che il Governo avrebbe l’obbligo giuridico di avviare le trattative ex art. 8 Cost. per il solo fatto che una qualsiasi associazione lo richieda, e a prescindere dalle evidenze che si possano verificare nel prosieguo dell’iter legislativo. Dopo tale sentenza, l’UAAR ha riassunto nuovamente il giudizio di fronte al TAR Lazio, il quale ha respinto nuovamente il ricorso dell’associazione sotto tutti i profili³⁰, escludendo che la valutazione compiuta dal governo in ordine al carattere non confessionale dell’associazione ricorrente fosse “manifestatamente inattendibile o implausibile, risultando, viceversa, coerente con il significato che, nell’accezione comune, ha la religione”. Ciò nondimeno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, non condividendo i principi affermati dalla Corte di Cassazione e ritenendo che il rifiuto di avviare le trattative finalizzate alla stipulazione dell’intesa fosse un atto di natura politica espressione della funzione di indirizzo politico che la Costituzione assegna al Governo in materia religiosa e, come tale, sottratto al sindacato giurisdizionale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinanzi al giudice delle leggi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 52 del 2016, ha dichiarato il difetto di competenza della Corte di Cassazione circa la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera governativa, annullando la sentenza emessa nel 2013.

Così la Corte:

La soluzione del presente conflitto non può prescindere da considerazioni attinenti alla natura e al significato che, nel nostro ordinamento costituzionale, assume l’intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost. Il significato della disposizione costituzionale consiste nell’estensione, alle confessioni non cattoliche del “metodo della bilateralità”, in vista dell’elaborazione della disciplina di ambiti collegati ai caratteri peculiari delle singole confessioni religiose. Le intese sono perciò volte a riconoscere le esigenze specifiche di ciascuna delle confessioni religiose, ovvero a concedere loro particolari vantaggi o eventualmente a imporre loro particolari limitazioni, ovvero ancora a dare rilevanza, nell’ordinamento, a specifici atti propri della confessione religiosa. Tale significato dell’intesa, cioè il suo essere finalizzata al riconoscimento di esigenze peculiari del gruppo religioso, deve restare fermo, a prescindere dal fatto che la prassi mostri una tendenza alla uniformità dei contenuti delle intese effettivamente stipulate, contenuti che continuano tuttavia a dipendere, in ultima analisi, dalla volontà delle parti. Ciò che la Costituzione ha inteso evitare è l’introduzione unilaterale di una speciale e derogatoria regolazione dei rapporti tra lo Stato e la singola confessione religiosa, sul presupposto che la stessa unilateralità possa essere fonte di discriminazione: per questa fondamentale ragione, gli specifici rapporti tra lo Stato e ciascuna singola confessione devono essere retti da una legge «sulla base di intese». È essenziale sottolineare nel solco della giurisprudenza di questa Corte che, nel sistema costituzionale, le intese non sono una condizione imposta dai pubblici poteri allo scopo di consentire alle confessioni religiose di usufruire della libertà di organizzazione e di azione, o di giovare dell’applicazione delle norme, loro destinate, nei diversi settori dell’ordinamento. A prescindere dalla stipulazione delle intese, l’eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell’art. 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall’art. 19 Cost. che tutela l’esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell’affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenza n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993). Allo stato attuale del diritto positivo, non risultano perciò corretti alcuni assunti dai quali muovono sia la sentenza delle sezioni Unite della Corte di cassazione che ha dato origine al presente conflitto, sia il soggetto interveniente. Non può affermarsi, infatti, che la mancata stipulazione di un’intesa sia, di per sé, incompatibile con la garanzia di eguaglianza tra le confessioni religiose diverse da quella cattolica, tutelata dall’art. 8, primo comma,

³⁰ Sentenza n. 7068 del 2014.

Cost. Nel nostro ordinamento non esiste una legislazione generale e complessiva sul fenomeno religioso, alla cui applicazione possano aspirare solo le confessioni che stipulano un accordo con lo Stato. Peraltro, la necessità di una tale pervasiva disciplina legislativa non è affatto imposta dalla Costituzione, che tutela al massimo grado la libertà religiosa. E sicuramente la Costituzione impedisce che il legislatore, in vista dell'applicabilità di una determinata normativa attinente alla libertà di culto, discrimini tra associazioni religiose, a seconda che abbiano o meno stipulato un'intesa³¹.

Come si può evincere dalle parole della Corte³², le intese non servirebbero né a garantire la libertà religiosa né ad eliminare ostacoli a essa provenienti dalle condizioni sociali o dall'assetto complessivo – anche culturale – della legislazione vigente³³. Le intese, dunque, sarebbero, a parere della Corte, solo strumenti volti a garantire privilegi e trattamenti speciali alle singole confessioni religiose. Lo Stato laico, però, fonda le sue radici sulla sua incompetenza in materia di fede religiosa e, di conseguenza, non potrebbe regolare l'attività delle confessioni e dei loro membri senza la collaborazione e il consenso delle confessioni coinvolte poiché, se agisse unilateralmente, violerebbe l'estraneità delle confessioni rispetto alla sfera secolare, cioè oltrepasserebbe quel confine oltre il quale inizia 'il regno della libertà'³⁴. Sotto questo aspetto, le parole della Corte costituzionale non possono essere condivise, poiché le intese non possono non essere considerate strumenti atti alla tutela e alla promozione della libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale. E l'ateismo è senz'altro una manifestazione della libertà religiosa, come tale dotata di implicazioni pragmatiche idonee a iscriversi nei processi di produzione del lessico giuridico di ogni società. Considerazione che acquista rilievo quando si consideri la stretta connessione fra linguaggio giuridico e tradizione culturale di ogni paese, soprattutto alla luce della indiscutibile connessione tra le forme storiche della razionalità sociale e le categorie teologico-morali elaborate, nei secoli, dalle fedi di maggioranza all'interno dei singoli contesti politico-territoriali. Di conseguenza, misconoscere "la differenza culturale-religiosa dell'ateo rispetto a categorie della soggettività sociale e giuridica intrisa di tradizione religiosa costituirebbe comunque una forma di discriminazione camuffata, una specie di ignoranza surrettizia. Dalla buona fede all'equità, dai rapporti tra i sessi al diritto successorio, dalle condizioni bioetico-giuridiche della corporeità fino alla colpevolezza e ai diritti della coscienza, e ancora oltre, tutto potrebbe essere investito e magari modificato da uno sguardo radicalmente ateo sul significato dell'esistenza»³⁵ Per evitare che la discrezionalità legislativa venga esercitata alla cieca, col conseguente pericolo di produrre ingiustizie e violazioni di prerogative costituzionalmente garantite, una soluzione sarebbe ricorrere allo strumento delle c.d. 'intese estese'³⁶, a prescindere dalla valutazione soggettiva dell'UAAR come confessione religiosa. Queste ultime, considerate come un dispositivo di produzione normativa, andrebbero estese,

³¹ La scelta del Governo italiano di non avviare le trattative per la stipulazione di un'intesa con l'UAAR rimarrebbe, dunque, un atto di natura politica e in quanto tale non giustiziabile in sede giurisdizionale. In particolare, «Spetta, dunque, al Consiglio dei Ministri valutare l'opportunità di avviare trattative con una determinata associazione, al fine di addivenire, in esito ad esse, alla elaborazione bilaterale di una speciale disciplina dei reciproci rapporti. Di tale decisione – e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, della decisione di non avviare le trattative – il Governo può essere chiamato a rispondere politicamente di fronte al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Non spettava perciò alla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, affermare la sindacabilità di tale decisione ad opera dei giudici comuni».

³² Per un ulteriore approfondimento sul tema Parisi (2015): 39 - 54; Macri (2016): 1 - 2; Pacini (2018): 10 e ss.; Colaianni (2014); Bilotti (2011).

³³ Cfr. Ricca (2016).

³⁴ Cfr. Ricca (2016), *Ivi*.

³⁵ Ricca (2016):30

³⁶ Cfr. Ricca (2016), *Ivi*.

sotto il *genus* della legislazione negoziata, alla produzione normativa in generale – nelle materie e nei casi in cui la tutela della differenza esiga il suo utilizzo. Alla luce di queste considerazioni, lo Stato potrà anche decidere di non concludere un accordo bilaterale; di contro, però, di fronte a richieste di tutela della libertà, non potrà rifiutarsi di intervenire ottemperando ai suoi obblighi³⁷.

5. Il paradosso culturale di un ‘Io’ senza ‘Dio’

Quanto sin qui osservato, costituisce un tassello pertinente al puzzle delle libertà fondamentali, intese come assi portanti di una società democratica. Tuttavia, una *quaestio* relativa al principio di non discriminazione in materia religiosa resta in sospeso: al fine di affermare in maniera compiuta la neutralità dello Stato in materia religiosa e la sua laicità è sufficiente rimuovere la lettera ‘D’ dalla parola ‘Dio’? E ancora, è davvero così immediato il pensare l’Io senza Dio?

Un mondo scevro da ogni connotazione religiosa in cui un’individualità auto-generata divenga creatore e creato, è possibile? E, soprattutto, tale individualità sarebbe scevra dai paradossi dell’autoreferenzialità? La religione è solo una caverna di dogmi non verificabili nella quale la *fides* costituisce una mera questione privata? Oppure essa costituisce qualcosa di più?

I quesiti appena proposti conducono, a loro volta, a un’ulteriore domanda di portata più generale. È corretto ricondurre alla parola ‘Dio’, figura trascendente ed emblema della dimensione fideistico-confessionale, cosa intendere per religione, trascurando che ‘confessione’ e ‘religione’ non sono fenomeni coincidenti, ma parti distinte di uno stesso fenomeno? Nella storia, la fede e le sue categorie di senso hanno agito come una corrente di fondo nella formazione dei saperi e degli abiti culturali, si sono mimetizzate con essi sino a divenire, almeno in parte, invisibili³⁸. Questa considerazione incrocia, direi frontalmente, il programma dell’ateismo. Una decontaminazione totale della vita pubblica dalle sue matrici religiose presupporrebbe edificare un mondo orfano di passato e quindi di cultura. Gli arnesi per condurre in porto l’opera sono parti essenziali proprio di quello stesso edificio culturale che si vorrebbe distruggere. Tuttavia, nell’ambito sociale non è possibile immaginare di ‘rifare ogni cosa’ *ex nihilo*. Piuttosto, si distrugge ricostruendo e si ricostruisce distruggendo³⁹. La presa d’atto di tutto di questa necessità reca con sé un paradosso che finisce per sgretolare la petizione culturale e ideale di un universo di senso *solo* razionale, laico, neutro ed eguale per tutti.

L’Io è davvero senza Dio?

Il manifesto dell’UAAR si palesa emblema di un ‘Io’ che diventa neutro, quindi è ‘Io’ a prescindere da ‘Dio’. Questo altro non è se non un risvolto, una declinazione del principio di uguaglianza sancito all’art. 3 Cost.: uno Stato democratico e autenticamente laico non può e non deve avere alcun *favor* nei confronti di tutto ciò che sia religiosamente orientato. Il principio di uguaglianza è una cerniera tra il linguaggio socio-politico e il linguaggio giuridico, tra soggetto sociale e soggetto di diritto. Ciò significa che nel prisma dell’uguaglianza trovano e devono trovare coordinazione e reciproca composizione tutte le diversità che chiedono di acquisire visibilità e riconoscimento

³⁷ Cfr. Ricca (2016), *Ivi*.

³⁸ Cfr. Ricca (2012): 11.

³⁹ Cfr. Ricca (2012): 12, *Ivi*.

giuridico⁴⁰. Nella prospettiva del costituzionalismo democratico si tratta di un postulato imprescindibile. A mio giudizio, però, occorrerebbe andare oltre.

Se barrare, eliminare, la lettera 'D' dalla parola 'Dio' ha come obiettivo relegare il fattore religioso nella dimensione privata, sancire e ribadire i principi supremi di uguaglianza e di laicità, si palesa, allora, un paradosso. Prima di poter mostrare la forma di esso, occorre tuttavia prospettare alcuni rilievi preliminari che esplicitino più approfonditamente quanto accennato più sopra.

La fede religiosa e le sue categorie di senso hanno agito nella storia come una corrente di fondo nella formazione dei saperi e degli abiti culturali, si sono mimetizzate con essi, sino a rendersi in parte invisibili: ogni contesto sociale e comunicativo è forgiato dalla cultura, e la religione ne è parte costitutiva⁴¹. La religione, dunque, non solo ha lasciato una impronta profonda nei domini di diritto privato (si pensi ad istituti quali la famiglia, l'adozione, le successioni, i contratti, etc.), ma ha anche avuto un peso non indifferente nel tessere i nostri abiti di pensiero, nel forgiare le nostre categorie concettuali e culturali e, infine, anche il linguaggio pubblico dei singoli contesti culturali⁴². Il processo di secolarizzazione che ha accompagnato la formazione dello Stato laico moderno è stato un processo di graduale trasferimento di valori, istanze, categorie e concetti fortemente intrisi di religione dalla sfera confessionale a quella secolare. Questi valori, istanze, categorie e concetti, una volta separati dalla loro matrice originaria, sono stati assunti come prodotti della ragione, appunto di una *ragione religiosamente neutra*⁴³. La separazione della realtà secolare da quella religiosa è stata così eretta su piattaforme culturali pregne di elementi religioso-confessionali, lasciando che queste facessero da sfondo alla convivenza sociale, garantendole continuità con il passato grazie alla mediazione degli apparati giuridici.

Senza la consapevolezza che la religione abita la storia delle mentalità, le categorie di fondo dell'esperienza giuridica e le pieghe delle nostre categorie culturali, l'obiettivo politico di adottare visioni del mondo del tutto scevre da connotazioni religiose, condurrebbe ad avanzare al buio poiché – ammesso che sia cognitivamente possibile – anche il nuovo, figlio del vecchio, apparirebbe senza volto, privo di ogni connotazione riconoscibile⁴⁴. La negazione di ogni ascendenza religiosa non farebbe altro che peggiorare le cose, rendendo occulto e indicibile quel che si annida nel profondo⁴⁵, rendendolo pronto a riemergere proprio agli occhi di chi guarda dall'esterno, di chi osserva dall'esterno, di chi è culturalmente altro. L'ateismo, così, si rivelerebbe d'ostacolo alla coesistenza tra culture diverse anziché essere, grazie alla sua presunta neutralità, strumento di pacificazione ed eguaglianza sociale. Se tutto ciò è corretto, allora esso cambia le carte con cui giocare la partita dell'ateismo e, più in generale, della libertà religiosa.

Ecco perché l'eliminazione della lettera 'D' dalla parola 'Dio' palesa un paradosso: l'Io senza Dio continua ugualmente a celare in sé le sue matrici religiose declinate nelle loro connotazioni antropologiche e culturali. Sicché quel *semplice* 'Io' non farebbe altro che imporre proprio ciò che intenderebbe allontanare e annientare: una dimensione religiosamente orientata. Quindi, seguendo il programma 'ateo', si finirebbe per imporre direttamente e indirettamente, sotto le spoglie di un'opzione

⁴⁰ Ricca (2008): 38.

⁴¹ Cfr. Ricca (2012): 10.

⁴² Ferlito (2017): 149. Per un'analisi più approfondita sul tema del linguaggio v. Anello (2015); Anello (2012); Anello (2019).

⁴³ Cfr. Ferlito (2017): 149, *Ivi*.

⁴⁴ Ricca (2012): 2, *Ibidem*.

⁴⁵ Cfr. Ricca (2012): 12, *Ivi*.

culturale, una determinata visione del mondo, violando tanto il principio di uguaglianza quanto il principio di laicità. In breve, il naufragio dell'*Io neutro*.

È dunque democraticamente plausibile nella contemporanea società multiculturale postulare, e tentare di costruire, un *Io* senza Dio? E tutto ciò, in nome della libertà, tenendo conto anche di Dio?

Un programma pluralistico richiederebbe un impegno precipuo a scavare nel profondo del tessuto culturale dei singoli contesti sociali, riannodare i fili che legano fra loro i codici di senso per far riemergere le interconnessioni e per valutare tutta la carica religiosa occultata al di sotto di assiomatiche verità di ragione⁴⁶. Se si riuscisse a demistificare il mito di una laicità culturalmente radicale, di un discorso pubblico *assolutamente* razionale, si arriverebbe a promuovere un effettivo processo di critica della religione e del suo capitale culturale sedimentato nella mentalità comune: la religione nascosta nelle pieghe dei saperi culturali, la stessa che andrebbe sviscerata e, per così dire, guardata in faccia⁴⁷. Fino a quando questo programma non verrà attuato l'arcano sarà destinato a dominare anche i progetti atei che non lo includano espressamente nella propria agenda.

La libertà di propaganda della propria fede religiosa, sancita all'art. 19 della Carta, si estende nell'ordinanza della Corte di Cassazione a quella ateistica o agnostica, aggiungendo dunque un ulteriore puntello al principio di parità nella libertà religiosa tra il pensiero positivo e quello negativo. Dal principio di laicità discende che la violazione della parità di trattamento tra credenti e non credenti, tra organizzazioni confessionali e organizzazioni non confessionali o filosofiche, configura un atto discriminatorio⁴⁸. In particolare, la Corte di Cassazione nell'ordinanza in esame fa riferimento alla discriminazione indiretta, secondo la quale – in ossequio all'art. 2 della direttiva 2000/78⁴⁹ – sussiste una discriminazione indiretta quando “una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di una particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che (...) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (...)”. La *complexio oppositorum*⁵⁰ tra credenti e non credenti è alla base del principio di laicità, che – oggi più che mai – si propone come *governance* della complessità sociale determinata dalle diversità culturali e religiose delle società contemporanee⁵¹. Il principio di non discriminazione, però, nella odierna società multiculturale pone un problema suppletivo: una volta approdati alla formale parità di trattamento tra credenti e non credenti, non si avrebbe tuttavia parità di tutela della libertà religiosa e del principio di uguaglianza rispetto ai nuovi movimenti religiosi, alle religioni estranee alla tradizione occidentale e, ancora, ai soggetti culturalmente *altri* rispetto alla maggioranza.

⁴⁶ Cfr. Ferlito (2017): 149, *Ibidem*.

⁴⁷ Cfr. Ricca (2012): 12, *Ibidem*.

⁴⁸ Colaianni (2020): 5.

⁴⁹ Va aggiunto che anche sul piano della legislazione nazionale, gli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, contengono affermazioni sostanzialmente coincidenti con quelle delle norme europee, atteso che la nozione di discriminazione di cui all'art. 43, comma 1, considera atto discriminatorio quello che «direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate sulle (...) convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere (...) l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.»

⁵⁰ Così definita da Colaianni (2011).

⁵¹ Cfr. Colaianni (2000): 6.

Una pista di soluzione, al riguardo, potrebbe essere tentare di far leva sulle proiezioni giuridiche del principio di laicità utilizzando le risorse della c.d. laicità ‘pluralista’, così come definita nella sentenza n. 203 del 1986 dalla Corte Costituzionale: “Il principio di laicità implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. (...) L’attitudine laica dello Stato-comunità [...] risponde non a postulati ideologizzati e astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato persona, o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini”. Una laicità, dunque, posta a presidio e a garanzia dell’assetto pluralista dello Stato e di un pluralismo confessionale e culturale, che vada oltre il pluralismo ordinamentale. Occorrerebbe, in altre parole, “tornare all’assetto costituzionale delle relazioni tra Stato e Confessioni religiose e, segnatamente, utilizzare sia pur in modo nuovo gli artt. 7 e 8 della Carta, rivalutando il principio costituzionale della distinzione degli ordini come principio di sistema, intendendo l’ordine della religione quale ordine di senso, che da un lato consente allo Stato di colmare la sua incompletezza, derivato dall’estraneità del fenomeno religioso rispetto all’ordinamento statutale, e dall’altro qualifica la libertà come fonte del diritto, prerogativa dell’emersione dei bisogni dei consociati che si trasformano in istanza, religiosamente e culturalmente fondate, che devono trovare una loro collocazione all’interno del sistema giuridico e dell’integrazione tra sistemi normativi come attuazione del pluralismo”⁵².

La valorizzazione dell’assetto costituzionale delle relazioni tra Stato e comunità religiose, quindi, potrebbe passare attraverso le già citate ‘intese estese’. Il diniego indirizzato all’UAAR circa la sua legittimazione a stipulare un’intesa con lo Stato, a mio giudizio, ha palesato tutti limiti che sino a oggi hanno caratterizzato l’uso della citata disposizione – mi riferisco, specificamente alle c.d. ‘intese fotocopia’⁵³. Queste ultime hanno fornito un’idea standardizzata di ciò che è ‘religione’, anche quando sia colta nella sua rilevanza pubblica, senza cogliere minimamente la relazione tra religione e cultura e, quindi, il possibile utilizzo delle intese come fonte di integrazione pluralistico-democratica del lessico giuridico e dell’ordinamento. Tutto ciò ha generato da un lato l’incapacità delle intese di leggere l’emersione di nuovi temi rilevanti ai fini del riconoscimento giuridico della religione (ad esempio cibo, trattamenti sanitari, rapporto lingua-religione) e, dall’altro lato, non si è saputo cogliere all’interno dei temi classici oggetto di intesa le peculiarità delle varie comunità religiose⁵⁴.

Il ricorso alle ‘intese estese’ potrebbe essere una soluzione per superare questa ennesima discriminazione e violazione del principio di uguaglianza. Le intese potrebbero essere utilizzate come luogo per predisporre chiavi interpretative delle differenze, ricoprendo un’area più ampia rispetto alle materie attualmente affidate a questo strumento pattizio, considerando la dimensione antropologico-culturale e non solo confessionale della religione⁵⁵.

In questa prospettiva, nonostante l’impraticabilità di un’immediata postulazione politica di un *Io senza Dio*, quale pietra angolare per la costruzione del lessico dell’eguaglianza giuridica, non si può condividere la scelta di diniego alla richiesta dell’UAAR, come di tutte le associazioni atee, di pervenire a un’intesa, cioè a un tavolo di negoziazione pubblica con lo Stato. Se questa negoziazione avesse a oggetto la rilettura delle categorie giuridiche e della loro ascendenza religiosa in una prospettiva

⁵² Stefani (2019): 321 ss.

⁵³ Cfr. Stefani (2019): 323, *Ivi*.

⁵⁴ Cfr. Stefani (2019): 323, *Ivi*.

⁵⁵ Cfr. Ricca (2016).

autenticamente pluralista, e quindi aperta a cogliere tutte le implicazioni derivanti dalla relazione religione-cultura proprie delle società multiculturali, essa non potrebbe non-includere anche l'opzione *atea*. Ogni esclusione equivarrebbe a un verdetto di 'non-esistenza', a uno *sfratto* dalla sfera pubblica, di chi non creda. Uno stigma equivalente a una sorta di sentenza-aforisma: *non credi, dunque non sei*.

Bibliografia

- Alicino F. 2013, *La legislazione sulla base di intese. I test delle religioni "altre" e degli ateismi*, Bari: Cacucci.
- Anello G. 2011, *Pretese linguistiche e culture. Il diritto alla "Parola Sacra" nella sfera pubblica pluriculturale*, in «Multilinguismo e Società».
- Anello G. 2015, *Teologia linguista e diritto laico*, Milano: Mimesis.
- Anello G. 2019, *Homo religiosus, laicità e scienze cognitive. Prime intersezioni*, in «BioLaw», n. 2.
- Bellini P. 1987, *Ateismo*, in Id., *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino: Utet.
- Betti. E. 1971, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici. Teoria generale e dogmatica*, Milano : Giuffrè.
- Bigiavi W. 1957, *Affidamento della prole, ateismo, comunismo*, in «Rivista di diritto civile», n. 1.
- Bilotti D. 2011, *L'unione degli Atei Agnostici Razionalisti, membro associato della International Humanist and Ethical Union, come soggetto stipulante un'intesa con lo Stato ex art. 8, III Cost.*, in «Stato, chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 8.
- Botta. R. 1998, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Torino: Giappichelli.
- Cardia C. 1973, *Ateismo e libertà religiosa nell'ordinamento giuridico, nella scuola, nell'informazione, dall'Unità ai giorni nostri*, Bari: De Donato.
- Cerioni Pasquali J. 2020, «Senza D». *La campagna UAAR tra libertà di propaganda e divieto di discriminazioni*, in «Stato, chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 9.
- Colaiani N. 2011, *Religioni e ateismi: una complexio oppositorum alla base del neo-separatismo europeo*, in «Stato, chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it).
- Colaiani N. 2013, *Ateismo de combat e intesa con lo Stato*, in «Il Diritto Ecclesiastico», n. 1 - 2.
- Colaiani N. 2020, *Propaganda ateistica: laicità e divieto di discriminazione*, in «Questione Giustizia», online: <https://questionegiustizia.it/articolo/propaganda-ateistica-laicita-e-divieto-di-discriminazione-10-06-2020.php>.
- D'Avack P.A. 1969, *Trattato di diritto ecclesiastico italiano*, Milano: Giuffrè.
- Ferlito S. 2017, *Ai confini della libertà religiosa. Uno sguardo antropologico*, Id., *Regolare la complessità. Giornate di studio in onore di Antonio Gambaro. Atti del V congresso nazionale SIRD. Trapani 23-25 giugno 2016*, a cura di Graziadei M. - Serio M., Torino: Giappichelli.
- Guazzarotti A. 2001, *Giudici e minoranze religiose*, Milano: Giuffrè.
- Jemolo A.C. 1949, *La famiglia e il diritto*, in Id., *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, Napoli: Jovene.
- Jemolo A.C. 1974, *In tema di libertà*, in Id., *Enciclopedia del diritto*, Milano: Giuffrè.
- Jemolo A.C. 1985, *Per la pace religiosa d'Italia*, Firenze: Le Monnier.
- Loprieno D. 2011, *Laicità e ateismo*, in «Diritto e Religioni», anno VI, n. 2.
- Macri G. 2016, *Il futuro delle intese (anche per l'UAAR) passa attraverso una legge generale sulla libertà religiosa. Brevi considerazioni sulla sentenza della Corte Cost. n. 52 del 2016*, in «AIC», n. 3.
- Marchei N. 2006, «Sentimento religioso» e bene giuridico. *Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa*, Milano: Giuffrè.
- Musselli L. - Ceffa C.B. 2014, *Libertà religiosa obiezione di coscienza e giurisprudenza costituzionale*, Torino: Giappichelli.
- Pacini F. 2018, *Corte Costituzionale e negoziazione legislativa. Considerazioni a margine del "Caso UAAR"*, in «Osservatorio sulle fonti», n. 3.
- Parisi M. 2015, *Associazionismo ateista ed accesso all'intesa con lo stato. Riflessioni a margine della sentenza n. 7068/2014 del Tar Lazio*, in «Revista critica de Derecho Canónico Pluriconfesional», n. 2.
- Ricca M. 2008, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari: Dedalo.
- Ricca M. 2012, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Palermo: Torri del vento.
- Ricca M. 2016, *Una modesta proposta. Intese estese e libertà di intendersi*, in «Calumet», n. 3.

- Ruffini F. 1992, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bologna: Il Mulino.
- Stefani P. 2007, *La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato*, Bari: Cacucci.
- Stefani P. 2013, *Il problema giuridico della laicità dello Stato nella società multiculturale*, Roma: Aracne.
- Stefani P. 2019, *Autonomia della confessione "islamica" e neogiurisdizionalismo. "Crisi" della laicità? Le risorse della laicità come pluralismo "confessionale e culturale"*, Id., *Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società*, Pisa: Pisa University Press.
- Toscano M. 2018, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Pisa: ETD.

fabianamiraglia94@gmail.com

Pubblicato on line il 23 dicembre 2020